

# **CITES**

## **ANIMALI PERICOLOSI**

### **PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO**

- L. 7 febbraio 1992, n. 150  
“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”
- L. 1 agosto 2003, n. 213  
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo”

N	FATTISPECIE	ARTICOLO VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	IMPORTO SANZIONE IN EURO		IMPORTO IN MISURA RIDOTTA EURO	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE
				Min.	Max.			
1.	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari di specie di cui all'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni, senza certificato o licenza o con certificato o licenza non validi	L. 150/92 art. 1 1° co. lett. a)	L. 150/92 art. 1 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Le condizioni di validità di certificati e licenze sono previste dall'art. 11, 2° comma, lett. a) del Reg. (CE) 338/97. Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.
2.	Inosservanza delle prescrizioni, contenute in licenze e certificati, finalizzate all'incolumità degli esemplari di specie di cui all'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni	L. 150/92 art. 1 1° co. lett. b)	L. 150/92 art. 1 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.
3.	Utilizzazione di esemplari di specie di cui all'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi	L. 150/92 art. 1 1° co. lett. c)	L. 150/92 art. 1 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.
4.	Trasporto, anche per conto terzi, o transito di esemplari di specie di cui all'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni in assenza di licenze o certificati prescritti dai Regolamenti (CE) 338/97 e 939/97 o senza prove sufficienti della loro esistenza	L. 150/92 art. 1 1° co. lett. d)	L. 150/92 art. 1 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.

N	FATTISPECIE	ARTICOLO VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	IMPORTO SANZIONE IN EURO		IMPORTO IN MISURA RIDOTTA EURO	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE
				Min.	Max.			
5.	Commercio di piante riprodotte artificialmente, appartenenti a specie di cui all'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni, in contrasto con le prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) 338/97 e 939/97	L. 150/92 art. 1 1° co. lett. e)	L. 150/92 art. 1 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Le prescrizioni sono contenute nell'art. 7, 1° comma, lett. b) del Reg. (CE) 338/97. Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.
6.	Detenzione, utilizzazione per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari di specie di cui all'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni senza la prescritta documentazione	L. 150/92 art. 1 1° co. lett. f)	L. 150/92 art. 1 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.
7.	Importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie di cui all'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) 939/97	L. 150/92 art. 1 3° comma	L. 150/92 art. 1 3° comma	1.549	9.296	3.098,67	Servizio Certificaz. CITES	Deroga per oggetti ad uso personale appartenenti a cittadini extracomunitari. Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con l'ingiunzione di pagamento il Servizio CITES dispone la confisca degli esemplari.
8.	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari di specie di cui agli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni, senza certificato o licenza o con certificato o licenza non validi	L. 150/92 art. 2 1° co. lett. a)	L. 150/92 art. 2 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Le condizioni di validità di certificati e licenze sono previste dall'art. 11, 2° comma, lett. a) del Reg. (CE) 338/97. Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.

N	FATTISPECIE	ARTICOLO VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	IMPORTO SANZIONE IN EURO		IMPORTO IN MISURA RIDOTTA EURO	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE
				Min.	Max.			
9.	Inosservanza delle prescrizioni, contenute in licenze e certificati, finalizzate all'incolumità degli esemplari di specie di cui agli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni	L. 150/92 art. 2 1° co. lett. b)	L. 150/92 art. 2 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.
10.	Utilizzazione di esemplari di specie di cui agli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi	L. 150/92 art. 2 1° co. lett. c)	L. 150/92 art. 2 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.
11.	Trasporto, anche per conto terzi, o transito di esemplari di specie di cui agli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni in assenza di licenze o certificati prescritti dai Regolamenti (CE) 338/97 e 939/97 o senza prove sufficienti della loro esistenza	L. 150/92 art. 2 1° co. lett. d)	L. 150/92 art. 2 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.
12.	Commercio di piante riprodotte artificialmente, appartenenti a specie di cui agli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni, in contrasto con le prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) 338/97 e 939/97	L. 150/92 art. 2 1° co. lett. e)	L. 150/92 art. 2 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Le prescrizioni sono contenute nell'art. 7, 1° comma, lett. b) del Reg. (CE) 338/97. Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.

N	FATTISPECIE	ARTICOLO VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	IMPORTO SANZIONE IN EURO		IMPORTO IN MISURA RIDOTTA EURO	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE
				Min.	Max.			
13.	Detenzione, utilizzazione per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari di specie di cui all'Allegato B del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni senza la prescritta documentazione	L. 150/92 art. 2 1° co. lett. f)	L. 150/92 art. 2 1° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la confisca degli esemplari. In caso di recidiva sono previsti aumenti di pena e sospensione della licenza.
14.	Introduzione sul territorio nazionale, esportazione o riesportazione di oggetti personali e domestici relativi a specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 939/97	L. 150/92 art. 2 3° comma	L. 150/92 art. 2 2° comma	1.032	6.197	2.064	Servizio Certificaz. CITES	Il divieto vige solo per oggetti provenienti da Stati che abbiano normato più restrittivamente della CEE l'uso personale. Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di conoscere l'elenco di tali Stati. Con l'ingiunzione di pagamento il Servizio CITES dispone la confisca degli esemplari.
15.	Omessa presentazione della notifica di importazione di esemplari di specie di cui all'Allegato D del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni	L. 150/92 art. 2 4° comma Reg.(CE) 338/97 art. 4 4° comma	L. 150/92 art. 2 4° comma	1.032	6.197	2.064	Servizio Certificaz. CITES	Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con l'ingiunzione di pagamento il Servizio CITES dispone la confisca degli esemplari.
16.	Omessa comunicazione, da parte del richiedente una licenza o un certificato di cui agli artt. 4-5-10 del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni, del rigetto di una precedente analoga domanda	L. 150/92 art. 2 4° comma Reg.(CE) 338/97 art. 6 3° comma	L. 150/92 art. 2 4° comma	1.032	6.197	2.064	Servizio Certificaz. CITES	Procedere al sequestro degli esemplari per la successiva confisca; contattare il Servizio Certificazione CITES del CFS (c/o Coord. Prov. Forlì), al fine di trovare destinazione per gli esemplari sequestrati. Con l'ingiunzione di pagamento il Servizio CITES dispone la confisca degli esemplari.



N	FATTISPECIE	ARTICOLO VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	IMPORTO SANZIONE IN EURO		IMPORTO IN MISURA RIDOTTA EURO	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE
				Min.	Max.			
17.	Inosservanza dell'obbligo di comunicare le variazioni del luogo di custodia o l'avvenuto decesso degli esemplari denunciati ai sensi dell'art. 5, 1° comma e 5 bis, 4° comma	L. 150/92 art. 5 2° comma	L. 150/92 art. 5 6° comma	1.549	9.296	3.098,67	Servizio Certificaz.  CITES	Per esemplare di specie selvatica si intende l'esemplare di origine selvatica o quello proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione. L'obbligo di denuncia non vige per gli oggetti ad uso personale o domestico, intendendosi con questo i prodotti derivati ottenuti da esemplari di specie tutelate dalla CITES che appartengano a persona fisica e non siano posti in vendita o in commercio. La denuncia e le successive comunicazioni vanno inoltrate al più vicino ufficio del C.F.S. o dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale. L'obbligo di comunicazione di decesso è stato introdotto con L. 9.12.98, n. 426.
18.	Inosservanza dell'obbligo di far apporre, all'atto dell'importazione o riesportazione di esemplari di cui agli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni, i necessari visti, da parte del CFS o Corpi Forestali delle Regioni Autonome, sulle licenze di importazione o esportazione e sui certificati di importazione o riesportazione	L. 150/92 art. 5 3° comma	L. 150/92 art. 5 6° comma	1.549	9.296	3.098,67	Servizio Certificaz.  CITES	L'obbligo vige solo in caso di importazioni o esportazioni da o verso Stati extra-CEE

N	FATTISPECIE	ARTICOLO VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	IMPORTO SANZIONE IN EURO		IMPORTO IN MISURA RIDOTTA EURO	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE
				Min.	Max.			
19.	Inosservanza dell'obbligo di denunciare, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti di inserimento, la detenzione di esemplari delle specie via iscritte nell'Allegato A, Appendice I o nell'Allegato C, parte 1, del Regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3.12.82 e successive modificazioni	L. 150/92 art. 5 bis 4° comma	L. 150/92 art. 5 bis 5° comma (*)	1.549	9.296	3.098,67	Servizio Certificaz.  CITES	<p>Per esemplare di specie selvatica si intende l'esemplare di origine selvatica o quello proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione. L'obbligo di denuncia non vige per gli oggetti ad uso personale o domestico, intendendosi con questo i prodotti derivati ottenuti da esemplari di specie tutelate dalla CITES che appartengano a persona fisica e non siano posti in vendita o in commercio. La denuncia e le successive comunicazioni vanno inoltrate al più vicino ufficio del C.F.S. o dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale.</p> <p>(*)Il Regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 3626/82 con la conseguenza che le Appendici I, II e III sono state assorbite negli Allegati A, B, C e D del nuovo regolamento. Tuttavia, poiché la L. 150/92 fa riferimento al Reg. (CEE) n. 3626/82, si dovranno citare, nei verbali e nelle notizie di reato entrambi i regolamenti comunitari.</p>
20.	Inosservanza dell'obbligo di tenuta del registro di carico-scarico delle specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni	L. 150/92 art. 5 comma 5 bis D.M. 8.1.02 art. 1	L. 150/92 art. 5 6° comma D.M. 8.1.02 art. 6	1.549	9.296	3.098,67	Servizio Certificaz.  CITES	<p>Sono tenuti alla compilazione del registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) imprese commerciali e circhi;</li> <li>b) giardini zoologici, orti botanici, acquari, mostre faunistiche permanenti ed itineranti, istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private;</li> <li>c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o effettui scambio, locazione, permuta o cessione a fini commerciali, ivi compreso chiunque ottenga esemplari da sequestro, confisca, affidamento.</li> </ul> <p>Deroga per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) istituzioni scientifiche e di ricerca, pubbliche e private, autorizzate ex art. 12 D.L.vo 116/92 o registrate ex D.M. 23.3.94;</li> <li>b) soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'Allegato VIII del Reg. (CE) 1808/2001 della Commissione dl 30.8.2001;</li> <li>c) chiunque effettui il commercio al dettaglio o la lavorazione per conto terzi di esemplari morti di specie animali e vegetali o loro parti.</li> </ul>

N	FATTISPECIE	ARTICOLO VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	IMPORTO SANZIONE IN EURO		IMPORTO IN MISURA RIDOTTA EURO	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE
				Min.	Max.			
21.	Commercializzazione, offerta in vendita o esposizione in vendita di oggetti ad uso personale o domestico derivanti da esemplari di specie selvatiche di cui all'Allegato A, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96 e successive modificazioni, che non siano stati previamente denunciati ai sensi dell'art. 5, 1° comma della L. 150/92	L. 150/92 art. 5 bis 6° comma	L. 150/92 art. 5 bis 7° comma	1.032	6.197	2.064	Servizio Certificaz. CITES	L'art. 5 bis è stato introdotto dalla legge 13.3.93, n. 59.
22.	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili sia selvatici che riprodotti in cattività che <b>costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</b>	L. 150/92 art. 6 1° comma	L. 150/92 art. 6 4° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	<p>Procedere al sequestro degli esemplari. L'elenco delle specie pericolose è contenuto nel <b>D.M. 19.4.96</b> (vedere elenco in fondo al prontuario). In caso di notizia di reato, inoltrare rapporto amministrativo alla Prefettura.</p> <p>Deroga per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, previa dichiarazione di idoneità da parte di commissione scientifica;</li> <li>- Circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti previa dichiarazione di idoneità da parte di autorità competenti;</li> <li>- Specie comprese nell'allegato B del D.M. 19.4.96 appartenenti ad allevamenti autorizzati ex lege 157/92;</li> <li>- Istituzioni scientifiche e di ricerca debitamente autorizzate;</li> <li>- Allevamenti o detenzione di animali domestici.</li> </ul>



N	FATTISPECIE	ARTICOLO VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	IMPORTO SANZIONE IN EURO		IMPORTO IN MISURA RIDOTTA EURO	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE
				Min.	Max.			
23.	Omessa denuncia presso la locale Prefettura entro il termine previsto dell'1/1/97 (come da D.M. 19/4/96) di mammifero (o rettile) vivo di specie selvatica (o proveniente da riproduzioni in cattività) <b><u>costituente pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</u></b>  <b>NB: considerare anche la L. 213/2003 recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi pericolosi per l'uomo (si veda apposito prontuario)</b>	L. 150/92 art. 6 3° comma	L. 150/92 art. 6 5° comma	5.164	30.987	10.328	Servizio Certificaz.  CITES	<b><u>N.B.:</u></b> Se l'animale è stato acquistato dal giorno 3/10/96, (data di pubblicazione del D. Min. Amb. su G.U. n.232) la sanzione è di natura PENALE ai sensi dell'art. 6, com. 1 e 4 L.150/92 con l'arresto fino a 3 mesi o ammenda da L. € 7.746 a € 103.291. Pertanto valutare eventuale prescrizione della violazione amministrativa.  Procedere al sequestro degli esemplari. L'elenco delle specie pericolose è contenuto nel <b>D.M. 19.4.96</b> (vedere più avanti). In caso di notizia di reato, inoltrare rapporto amministrativo alla Prefettura. Deroga per: - Giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, previa dichiarazione di idoneità da parte di commissione scientifica; - Circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti previa dichiarazione di idoneità da parte di autorità competenti; - Specie comprese nell'allegato B del D.M. 19.4.96 appartenenti ad allevamenti autorizzati ex lege 157/92; - Istituzioni scientifiche e di ricerca debitamente autorizzate; - Allevamenti o detenzione di animali domestici.
24.	Inosservanza dell'obbligo di denunciare al servizio certificazione CITES del CFS presso il Ministero la nascita o riproduzione in cattività di esemplari appartenenti a specie incluse nell'Allegato A, Appendici I e II o Allegato C, parte 1 e 2 del Regolamento (CEE) 3626/82 del 3.12.82 e successive modificazioni	L. 150/92 art. 8 bis 1° comma	L. 150/92 art. 8 bis 1° co. bis	258	1.032	344	Servizio Certificaz.  CITES	L'obbligo della denuncia vige dal 13.1.93, ma l'omessa denuncia è perseguibile solo per i nati dopo il 14.3.93. L'art. 8 bis è stato introdotto dalla legge 13.3.93, n. 59, che ha anche convertito in legge il decreto-legge 12.1.1993, n. 2.  Il Regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 3626/82 con la conseguenza che le Appendici I, II e III sono state assorbite negli Allegati A, B, C e D del nuovo regolamento. Tuttavia, poiché la L. 150/92 fa riferimento al Reg. (CEE) n. 3626/82, si dovranno citare, nei verbali e nelle notizie di reato entrambi i regolamenti comunitari.

N	FATTISPECIE	ARTICOLO VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	IMPORTO SANZIONE IN EURO		IMPORTO IN MISURA RIDOTTA EURO	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE
				Min.	Max.			
ANIMALI PERICOLOSI								
25.	Detenzione di esemplari vivi di <b><u>aracnidi selvatici o riprodotti in cattività</u></b> che possano causare effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica	L. 213/03 art. 1 2° comma	L. 213/03 art. 1 2° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	Gli aracnidi comprendono ragni e scorpioni. Deroga per: - Giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, previa dichiarazione di idoneità da parte di commissione scientifica;  - Circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti previa dichiarazione di idoneità da parte di autorità competenti;
26.	Inosservanza dell'obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di esemplari vivi di aracnidi pericolosi	L. 213/03 art. 1 3° comma	L. 213/03 art. 1 3° comma			NOTIZIA DI REATO	Procura Repubblica	N.B.: Si veda punto 23 del prontuario CITES

**Decreto Ministeriale 19 aprile 1996 (in Gazz. Uff., 3 ottobre, n. 232). -- Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.—**

**Art. 1.**

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

**Art. 2.**

1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

**Art. 3.**

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo **gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività** riportati nell'allegato B al presente decreto **ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.**

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

**CIRCOLARE ESPLICATIVA**

Allegato A.

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;

tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione <<tutti i generi, tutte le specie>> si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto. Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

## Allegato B.

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento la detenzione degli animali domestici.

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 19.4.96 - ALLEGATO A - ELENCO DELLE SPECIE PREVISTE DALL'ART. 2 PER LE QUALI E' PROIBITA LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI

### CLASSE: MAMMALIA

ORDINE	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME COMUNE
MARSUPIALIA	Dasyuridae	Tutti	Tutte	Topi e Ratti marsupiali
	Macropodidae	Tutti	Tutte	Canguri
PRIMATES	Cheirogaleidae	Tutti	Tutte	Lemuri pigmei
	Lemuridae	Tutti	Tutte	Lemuri
	Indriidae	Tutti	Tutte	Lemuri saltatori
	Daubentoniidae	Tutti	Tutte	Aye-aye
	Lorsidae	Tutti	Tutte	Lorisini
	Tarsiidae	Tutti	Tutte	Tarsidi
	Callitrichide	Tutti	Tutte	Scimmie orso
	Cebidae	Tutti	Tutte	Scimmie del nuovo mondo
	Cercopithecidae	Tutti	Tutte	Scimie del vecchio mondo
	Hylobatidae	Tutti	Tutte	Gibboni
	Pongidae	Tutti	Tutte	Orango, Scimpanzè, Gorilla
CARNIVORA	Canidae	Tutti	Tutte	Lupi, Volpi, Sciacalli, Coyote
	Ursidae	Tutti	Tutte	Orsi
	Procyonidae	Tutti	Tutte	Orsi lavatori
	Aliuridae	Tutti	Tutte	Panda
	Mustelidae	Eira	Tutte	Tayra
		Gulo	Tutte	Ghiottone
		Mellivora	Tutte	Tasso del miele
		Meles	Tutte	Tassi

ORDINE	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME COMUNE
CARNIVORA	Mustelidae	Arctonyx	Tutte	Tassi
		Mydaus	Tutte	Tassi
		Taxidea	Tutte	Tassi
		Lutra	Tutte	Lontre
		Pteronura	Tutte	Lontra gigante
		Aonyx	Tutte	Lontre
		Enhydra	Tutte	Lontra marina
	Hyaenidae	Tutti	Tutte	Iene
	Felidae	Tutti	Tutte	Leoni, tigri, pantere, etc.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	Tutti	Tutte	Elefanti
PERISSODACTYLA	Rhinocerotidae	Tutti	Tutte	Rinoceronti
ARTIODACTYLA	Suidae	Tutti	Tutte	Cinghiali
	Tayassuidae	Tutti	Tutte	Pecari
	Hippopotamidae	Tutti	Tutte	Ippopotami
	Cervidae	Tutti	Tutte	Cervi, Alce, Daino, etc.
	Bovidae	Tutti	Tutte	Antilopi, Bufali, Caprini, etc.
RODENTIA	Hystricidae	Tutti	Tutte	Istrici
	Erithizontidae	Tutti	Tutte	Istrici arborei
	Hydrochoeridae	Tutti	Tutte	Capibara
	Dinomyidae	Tutti	Tutte	Paracana
	Dasyproctidae	Tutti	Tutte	Aguti

CLASSE: **REPTILIA**

ORDINE	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME COMUNE
TESTUDINES	Bataguridae	Mauremys	M. caspica	Mauremide caspica
	Chelydridae	Chelydra	C. serpentina	Tartaruga azzannatrice
		Macrolemmis	M. temminchi	Tartaruga alligatore
CROCODYLIA	Crocodylidae	Crocodylus	Tutte	Coccodrilli
		Tomistoma	Tutte	Tomistoma
		Osteolaemus	Tutte	Osteolemo
	Alligatoridae	Alligator	Tutte	Alligatori
		Caiman	Tutte	Caimani
		Melanosuchus	Tutte	Caimano nero
SQUAMATA	Helodermatidae	Heloderma	Tutte	Gila

ORDINE	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME COMUNE
SQUAMATA	Varanidae	Varanus	Tutte	Varani
	Boidae	Pithon	P. reticulatus	Pitone reticolato
		Enectes	E. marinus	Anaconda
	Elapidae	Tutti	Tutte	Cobra, Mamba, Corallo, etc.
	Colubridae	Atractapsis	Tutte	Atrattapsidi
		Dispholidus	D. typus	-
		Thelotornis	T. kirtlandii	-
	Viperidae			
	Sottofam.:Viperinae	Tutti	Tutte	Vipere
	Sottofam.:Crotalinae	Tutti	Tutte	Mocassini, Serpenti a sonagli

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 19.4.96 - **ALLEGATO B** - ELENCO DELLE SPECIE ALLEVABILI AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 157/92

CLASSE: **MAMMALIA**

ORDINE	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME COMUNE
CARNIVORA	Canidae	Vulpes	V. Vulpes	Volpe
ARTIODACTYLA	Suidae	Sus	S. scrofa	Cinghiale
	Cervidae	Cervus	C. elephus	Cervo

ORDINE	FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	NOME COMUNE
ARTIODACTYLA	Cervidae	Capreolus	C. capreolus	Capriolo
		Dama	D. dama	Daino
	Bovidae	Ovis	O. orientalis	Mufone